

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2019/1073**  
**del 23/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 848**  
**del 27/05/2019**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA  
F.LLI ROSSELLI N. 22, 3° P., INT. 5 - REQUISITO REDDITUALE PER  
LA PERMANENZA - SUPERAMENTO - DECADENZA  
DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via F.lli Rosselli n. 22, 3° p., int. 5;
- la stessa presentava, il 9/2 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2017, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la conseguente Attestazione rilasciata dall'INPS il giorno 14 successivo, evidenziava un valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 24.016,00; nel caso specifico, invece, il valore **ISEE** indicato era di **€ 30.015,58**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota del 2/4 u.s. – ricevuta il giorno 20 successivo - contestava la circostanza all'inquilina, informandola altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio;
- successivamente – il 15 maggio u.s. - l'inquilina presentava una nuova DSU, a seguito del mutamento del nucleo anagrafico conseguente all'uscita del figlio: la relativa Attestazione, rilasciata dall'INPS il giorno 17 successivo, mostra un **ISEE** pari ad **€ 26.368,00**; pertanto si constata il persistere del superamento del predetto limite stabilito dalla normativa regionale e l'Uff. Casa ritiene perciò raggiunto l' "accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte) in ordine alla circostanza contestata col citato "avvio del procedimento";

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via F.lli Rosselli n. 22, 3° p., int. 5;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

## fa presente

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato sulla base della legge regionale per l'ERP (artt. 30, comma 3, e 35, comma 2, seconda parte) e del regolamento comunale per l'ERP (delib. Consiglio comunale n. 201 del 19-12-2016, all. A, art. 4, 3° cpv);
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessata* e **limitatamente al rilascio** dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi, ovvero siano presenti persone seguite dai Servizi sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessata, revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati fattori straordinari* che ne avevano prodotto il superamento;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.